

## REGOLAMENTO (UE) N. 298/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2014

**che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il di-idrogenodifosfato di magnesio da utilizzare come agente lievitante e regolatore di acidità**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 14 e l'articolo 30, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (2) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce specifiche per gli additivi alimentari di cui agli allegati II e III al regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (3) L'elenco UE e le specifiche possono essere aggiornati in applicazione della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o in seguito a una domanda.
- (4) Una domanda di autorizzazione per l'uso del di-idrogenodifosfato di magnesio come agente lievitante e regolatore di acidità in alcune categorie di alimenti è stata presentata il 7 aprile 2011 ed è stata comunicata agli Stati membri.
- (5) L'acido fosforico, i fosfati, difosfati, trifosfati e polifosfati (E 338-452) sono autorizzati per l'impiego nei prodotti da forno fini come agenti lievitanti. I difosfati (E 450), di

cui al regolamento (UE) n. 231/2012, possono essere usati in alternativa al fosfato di sodio e alluminio (E 541), riducendo in tal modo il tenore di alluminio degli alimenti trasformati. I suddetti difosfati hanno un retrogusto astringente e possono contribuire al tenore totale di sodio degli alimenti.

- (6) È opportuno stabilire specifiche per il di-idrogenodifosfato di magnesio nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, poiché la sostanza può essere usata come alternativa agli altri difosfati al fine di ridurre il retrogusto astringente e di evitare di aumentare il tenore di sodio di un alimento. Andrebbe pertanto autorizzato l'uso del di-idrogenodifosfato di magnesio nelle categorie 6.2.1: Farine, solo farina autolievitante; 6.5: Noodles; 6.6: Pastelle; 7.1: Pane e panini e 7.2: Prodotti da forno fini. Il numero E 450 (ix) dovrebbe essere assegnato al di-idrogenodifosfato di magnesio.

- (7) Sostanze simili, con contenuto uguale o superiore di magnesio rispetto al di-idrogenodifosfato di magnesio, sali mono- e dibasici di magnesio dell'acido ortofosforico (E343i; E343ii) sono già autorizzate per l'uso nelle stesse categorie di alimenti. L'iscrizione del di-idrogenodifosfato di magnesio come difosfato alternativo nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 e il suo successivo utilizzo nei prodotti alimentari non darà luogo a un aumento dei quantitativi assunti di fosforo o di magnesio. Pertanto, la definizione della specifica e la specifica autorizzazione all'impiego del di-idrogenodifosfato di magnesio (E 450 (ix)) come agente lievitante e regolatore di acidità non sono considerate preoccupanti per la sicurezza.

- (8) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, eccetto quando l'aggiornamento in questione non ha un potenziale effetto sulla salute umana. Poiché l'iscrizione del di-idrogenodifosfato di magnesio nell'allegato del regolamento (CE) n. 231/2012 e l'autorizzazione dell'uso del di-idrogenodifosfato di magnesio (E 450 (ix)) come agente lievitante non si considerano preoccupanti per la sicurezza non è necessario chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.

<sup>(1)</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

## ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato come segue:

1) La tabella di cui alla parte C, lettera 1), è sostituita dalla seguente tabella:

«Numero E	Denominazione
E 338	Acido fosforico
E 339	Fosfati di sodio
E 340	Fosfati di potassio
E 341	Fosfati di calcio
E 343	Fosfati di magnesio
E 450	Difosfati <sup>(1)</sup>
E 451	Trifosfati
E 452	Polifosfati

<sup>(1)</sup> E 450 (ix) non è compreso»

2) L'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a) Nella categoria 06.2.1 «Farine», è inserita la seguente voce dopo la voce E 338- 452:

	«E 450 (ix)	Di-idrogenodifosfato di magnesio	15 000	(4)(81)	Solo farina auto-lievitante
	(81) la quantità totale di fosfati non deve superare il livello massimo per E 338 - 452»				

b) Nella categoria 06.5 «Noodles», è inserita la seguente voce dopo la voce E 338 - 452:

	«E 450 (ix)	Di-idrogenodifosfato di magnesio	2 000	(4)(81)	
	(81) la quantità totale di fosfati non deve superare il livello massimo per E 338 - 452»				

c) Nella categoria 06.6 «Pastelle», è inserita la seguente voce dopo la voce E 338 - 452:

	«E 450 (ix)	Di-idrogenodifosfato di magnesio	12 000	(4)(81)	
	(81) la quantità totale di fosfati non deve superare il livello massimo per E 338 - 452»				

d) Nella categoria 07.1 «Pane e panini», è inserita la seguente voce dopo la voce E 338 - 452:

	«E 450 (ix)	Di-idrogenodifosfato di magnesio	15 000	(4)(81)	Solo impasto per pizza (congelato o refrigerato) e «tortilla» »
--	-------------	----------------------------------	--------	---------	---

e) Nella categoria 07.2 «Prodotti da forno fini», è inserita la seguente voce dopo la voce E 338 - 452:

	«E 450 (ix)	Di-idrogenodifosfato di magnesio	15 000	(4)(81)	
	(81) la quantità totale di fosfati non deve superare il livello massimo per E 338 - 452»				

## ALLEGATO II

Nell'allegato al regolamento (UE) n. 231/2012, la voce seguente è inserita dopo le specifiche relative all'additivo alimentare E 450 (vii):

## «E 450 (ix) DI-IDROGENODIFOSFATO DI MAGNESIO

<b>Sinonimi</b>	Pirofosfato acido di magnesio, di-idrogeno pirofosfato di monomagnesio, difosfato di magnesio, pirofosfato di magnesio
<b>Definizione</b>	Il di idrogenodifosfato di magnesio è il sale acido di magnesio dell'acido difosforico. È fabbricato mediante l'aggiunta di una lenta dispersione acquosa di idrossido di magnesio in acido fosforico, fino a raggiungere un rapporto molare pari a circa 1: 2 tra Mg e P. Durante la reazione la temperatura viene mantenuta inferiore a 60 °C. Alla miscela di reazione è aggiunto lo 0,1 % circa di perossido di idrogeno e la sospensione è poi riscaldata e macinata.
EINECS	244-016-8
Denominazione chimica	Di-idrogenodifosfato di monomagnesio
Formula chimica	MgH <sub>2</sub> P <sub>2</sub> O <sub>7</sub>
Peso molecolare	200,25
Tenore	Contenuto di P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> uguale o superiore al 68,0 % e uguale o inferiore al 70,5 %, espresso come P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Contenuto di Mg uguale o superiore a 18,0 % e uguale o inferiore a 20,5 %, espresso come MgO
<b>Descrizione</b>	Cristalli o polvere bianchi
<b>Identificazione</b>	
Solubilità	Leggermente solubile in acqua, praticamente insolubile in etanolo
Dimensioni delle particelle:	La dimensione media delle particelle varia tra 10 e 50 µm
<b>Purezza</b>	
Perdita alla combustione	Non più del 12 % (800 °C, 0,5 ore)
Fluoruro	Non più di 20 mg/kg (espressi come fluoro)
Alluminio	Non più di 50 mg/kg
Arsenico	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 1 mg/kg»